



COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 40 del 23.12.2024

OGGETTO: Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Ferla – piano di razionalizzazione anno 2024, relativamente alle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ferla alla data del 31 dicembre 2023. Art. 20 del D.lgs. 175/2016.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitrè** del mese di **Dicembre**, con avviso scritto (prot. n. 10340) del 13.12.2024, è stato convocato il Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in seduta ordinaria presso i **locali dell'Auditorium Comunale - Via Vittorio Emanuele**.

Presiede il Consigliere, Dott. Paolo Ganci.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morale.

Il Segretario Comunale alle ore 18:48 effettua l'appello nominale:

N.	CONSIGLIERE	PRESENZA/ASSENZA
1	LO MONACO LINA	PRESENTE
2	GANCI PAOLO	PRESENTE
3	ROSSITTO EMANUELE	PRESENTE
4	DI GIORGIO FERNANDO	PRESENTE
5	GANCI DESIREE	PRESENTE
6	VINCI GIUSEPPE	PRESENTE
7	URSO SEBASTIANO MARIO	PRESENTE
8	PANEBIANCO MARINELLA	ASSENTE
9	FISICARO SEBASTIANA	PRESENTE
10	MONTALTO STEFANIA	ASSENTE
Assegnati n. 10		Presenti n. 8
Assenti n. 2 (Panebianco e Montalto)		

Il Presidente Dott. Ganci Paolo, assistito dal Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morale, verificata la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta. Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'O.R.EE.LL su proposta del Presidente vengono scelti due scrutatori nelle persone dei Consiglieri: **Urso Sebastiano Mario e Rossitto Emanuele**.

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 4°) punto all'ordine del giorno recante: **"Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Ferla – piano di razionalizzazione anno 2024, relativamente alle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ferla alla data del 31 dicembre 2023. Art. 20 del D.lgs. 175/2016."**.

Il Presidente, dopo aver evidenziato che trattasi di altro adempimento da compiere entro il 31 dicembre, dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il Sindaco illustrando la proposta evidenziando che con ATO Idrico in liquidazione siamo tra i comuni che non hanno debiti.

Non essendoci interventi il Presidente sottopone la proposta alla votazione con scrutinio palese e per appello nominale con il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI : n. 8 ASSENTI : n. 2 (Panebianco e Montalto)

FAVOREVOLI: 8 ASTENUTI: 0 CONTRARI: 0

Il Presidente dichiara: **"IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA'**

Successivamente, il Vice Presidente sottopone la proposta di immediata esecutività della deliberazione alla votazione con scrutinio palese e per appello nominale con il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI : n. 8 ASSENTI : n. 2 (Panebianco e Montalto)

FAVOREVOLI: 8 ASTENUTI: 0 CONTRARI: 0

Il Presidente dichiara: **"IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA' L'IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE"**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente per oggetto: **"Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Ferla – piano di razionalizzazione anno 2024, relativamente alle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ferla alla data del 31 dicembre 2023. Art. 20 del D.lgs. 175/2016"**.

- Ad unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale

DELIBERA

Approvare la proposta avente per oggetto: **“Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Ferla – piano di razionalizzazione anno 2024, relativamente alle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ferla alla data del 31 dicembre 2023. Art. 20 del D.lgs. 175/2016”.**

Ad unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

La decisione viene repertoriata al n. 40 del 23.12.2024 del registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI FERLA – PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2024, RELATIVAMENTE ALLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI FERLA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023. ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

PREMESSOche:

- l'art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ha disposto la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- l'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 dispone di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei

cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

RICORDATO che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio;

RICHIAMATE:

- ❖ la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 in data 30/03/2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- ❖ la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 09/12/2023, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, non sono state previste operazioni di razionalizzazione da eseguire nell'esercizio 2024, in quanto la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2023 non ha rilevato criticità;

RITENUTO necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2023, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei Conti, con allegato format per la revisione;

RICORDATO che:

- ✓ rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;
- ✓ si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- ✓ non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.
- ✓ non si applicano le disposizioni dell'art.20 alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4, comma 6, ovvero *"è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del*

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014", nel caso del comune di Palazzolo Acreide tale statuizione riguarda i due Gruppi di azione locale (GAL) in cui si detengono partecipazioni;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

VISTO il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2023 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, e vista la relazione tecnica che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B);

RITENUTO di provvedere in merito;

PRESO ATTO del parere espresso dall'Organo di Revisione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di deliberare quanto segue:

1. **Di Approvare** il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale e che prevede il mantenimento delle seguenti società:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
ATO SR1 S.p.A. – in liquidazione	01415800893	0,84 %	DISMISSIONE (liquidazione)	L'Ente non ha possibilità di incidere sul

				processo di liquidazione
SRR – SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI	01816320897	0,63 %	MANTENIMENTO per obbligo di Legge	Subentrata ATO SR1 in liquidazione
DISTRETTO TURISTICO DEL SUD EST – società consortile mista a r.l. (2615 ter c.c.)	01746340890	4,60%	Mantenimento	Art.4 comma 6

2. **Di Dichiarare** che la ricognizione effettuata non prevede interventi di razionalizzazione da adempiere nel 2024 e pertanto non è previsto un nuovo piano;
3. **Di Approvare** la relazione tecnica, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
4. **Di Demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, entro il 31 dicembre 2024, in occasione della revisione periodica annuale delle partecipazioni;
5. **Di Prendere atto** del parere dell'Organo di revisione;
6. **Di Comunicare** il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
7. **Di Comunicare** il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
8. **Di Trasmettere** il presente provvedimento:
 - a) a tutte le società partecipate dirette;
 - b) alla Corte dei conti.
9. **Di Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente

Dott. Giuseppe Puzzo





COMUNE DI FERLA

PROVINCIA DI SIRACUSA

SETTORE FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI FERLA –
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2024, RELATIVAMENTE ALLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI FERLA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023.
ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016**

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 come recepito dall'art. 6 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013)

- ☒ Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- ☐ Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.

Ferla, 27-11-2024

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giuseppe Puzzo

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000)

- ☒ Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- ☐ Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- ☐ Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla, 27-11-2024

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giuseppe Puzzo

Via Gramsci 13, 96010 – Ferla

Tel/fax: 0931/870136

Web: www.comune.ferla.sr.it - Email: sindaco@comune.ferla.sr.it

prot. n. 9772 del 27-11-2024

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:**

**“REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE DETENUTE DAL COMUNE DI
FERLA AL 31.12.2023 - PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE 2024”**

Verbale n. 15 Data 26.11.2024	OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI FERLA – PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2024, RELATIVAMENTE ALLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI FERLA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023. ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016
--	--

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI
del Comune di Ferla**

Il sottoscritto dr. Giuseppe Gaspare Mulè, Revisore unico dei Conti nominati con delibera dell'organo consiliare n. 02 del 26/02/2024;

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di “socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di

influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità (1).

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

1] La razionalizzazione periodica approvata dal Comune (i documenti devono essere ratificati dal Consiglio entro il 31 dicembre, data perentoria) si è concretata in un primo atto distinto, necessario, consistente in una delibera ricognitiva, ovvero "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette". Da ciò, a parere dell'Ente, non è scaturita la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

2] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000 (2).

Si sottolinea, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

(1) Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

(2) L'articolo 6, c. 19, D.L. n. 78/2010 ha infatti imposto l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate che versino in situazioni d'irrimediabile dissesto, ovvero l'inammissibilità di provvedimenti tampone che determinino la dispersione di disponibilità finanziarie a fondo perduto.

- **Visto** l'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- **Visto** quanto disposto dal D.lgs. 19/08/2016 n. 175;
- **Visto** l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- **Visto** l'esito della Revisione periodica delle società partecipate detenute dal Comune di Ferla al 31/12/2023 – Piano di razionalizzazione anno 2024, così come risultante dagli Allegati alla proposta di deliberazione consiliare, lett. A, B, e relative schede di rilevazione partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, d.l. n. 90/2014), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- **Preso Atto** del parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
- **Preso Atto** del parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- **Visti** lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;

TENUTO CONTO

Che dagli Allegati lett. A, B, e relative schede di rilevazione partecipazioni pubbliche (*art. 17, commi 3 e 4, d.l. n. 90/2014*), alla proposta di deliberazione consiliare, ai fini della Revisione periodica delle società partecipate detenute al 31/12/2023 dal Comune di Ferla – Piano di razionalizzazione anno 2024, oltre ad essere indicate dettagliatamente le partecipazioni societarie possedute dall'Ente, con indicazione della quota di partecipazione, il comune di Ferla, risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie (soggette alla revisione periodica/piano di razionalizzazione):

PARTECIPAZIONE	CODICE FISCALE RACCHATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESPRIMA	INERAMIA ALLEGATA	ALTRA NOTA DALLA SCHEDA
ATO SR1 S.p.A. – in liquidazione	01415800893	0,84%	DISMISSIONE (liquidazione)	L'Ente non ha possibilità di incidere sul processo di liquidazione
SRR – SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI	01816320897	0,63%	MANTENIMENTO per obbligo di Legge	Subentrata ATO SR1 in liquidazione
DISTRETTO TURISTICO DEL SUD EST – società consortile mista a r.l. (2615 ter c.c.)	01746340890	4,60%	Mantenimento	Art.4 comma 6

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore Unico dei Conti esprime, sulla proposta di cui all'oggetto,

PARERE FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della proposta di deliberazione circa la **Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Ferla – Piano di razionalizzazione 2024**, relativamente alle **partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ferla alla data del 31 dicembre 2023**, così come risultante dagli **Allegati lett. A, B**, e relative **schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, d.l. n. 90/2014)**, alla proposta di deliberazione consiliare, costituendone parte integrante e sostanziale;

INVITA L'ENTE

- **A monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **A verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **A vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- ***A inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Dirigente del Settore Finanziario, e rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Li, 26.11.2024

Il Revisore Unico dei Conti

F.to dr. Gaspare Giuseppe Mulè

Protocollo N:

0009772 del 27-11-2024

Nome :

REVISORE MULE' GASPARE

Categoria 14 Classe I Fascicolo



COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



***Provvedimento di Razionalizzazione Periodica
delle partecipazioni societarie***

(art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016)

Dati relativi all'anno 2023¹

¹ In conformità con il documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", pubblicato congiuntamente dal MEF e dalla Corte dei conti.

Introduzione

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ferla ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.lgs.175/2016 rubricato "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" - (TUSP) e, s.m.i., a cui ha fatto seguito la comunicazione al MEF e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Il rispettivo esito, relativo alle alienazioni e alle cessazioni, è stato debitamente comunicato mediante procedura telematica.

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, l'art. 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche» stabilisce che, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione.

Lo scopo della ricognizione è quello di individuare le partecipazioni detenute in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero, che ricadono in una delle ipotesi indicate all'art. 20, comma 2 del medesimo Decreto.

In tale senso, il presente provvedimento si articola secondo le 3 sezioni indicate nelle linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti:

1. Schema delle partecipazioni detenute
2. Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito
3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1. Schema delle partecipazioni detenute (limitatamente alle società interessate al piano di razionalizzazione)

Si riporta di seguito l'assetto complessivo delle quote inerenti alle partecipazioni societarie interessate al provvedimento di razionalizzazione possedute dal Comune di Ferla al 31/12/2023:

- **ATO SR 1 (in liquidazione): 0,84 %**
- **Società per la Regolamentazione dei Rifiuti (SRR): 0,63 %**
- **Distretto Turistico del Sud Est: 4,60 %.**

2. Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito

L'ambito soggettivo della ricognizione definito dall'art. 20, comma 1°, del TUSP è esteso alle partecipazioni "detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche", ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico, deve intendersi per:

- "partecipazione" è la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, lett. f), del TUSP);
- "partecipazione indiretta" è la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (art. 2, lett. g), del TUSP).

Sempre in base alle definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all'art. 1, comma 3°, del TUSP - la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b), del TUSP).

Tale opzione legislativa esclude dalla nozione di controllo rilevante, ai fini dell'applicazione delle norme del TUSP, le situazioni di semplice compartecipazione (anche totalitaria) di più amministrazioni pubbliche al capitale delle società.

Oltre a quella relativa alle società in house, il legislatore del Testo Unico ha infatti introdotto un'unica ipotesi di controllo condiviso da parte di più amministrazioni (ovvero quella riferita al caso in cui i soci pubblici condividano il controllo in virtù di norme di legge o patti parasociali che richiedano il consenso unanime dei soci sindacati per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società), onde prevedere espressamente una fattispecie di controllo "congiunto" ulteriore rispetto a quelle contemplate dai commi 1° e 2° dell'art. 2359 c.c..

Si rileva, infine, che nella parte in cui la norma impone di individuare le partecipazioni indirettamente detenute per il tramite di “altri organismi soggetti a controllo” (ex art. 2, lett. g), del TUSP), si è ritenuto opportuno, in assenza di ulteriori specificazioni, qualificare la situazione di controllo nei confronti di detti organismi sulla scorta delle definizioni fornite dalla normativa vincolistica del settore pubblico.

Rispetto ai dati di bilancio, il comma 2 dell’art. 20 del TUSP individua una serie di condizioni il cui verificarsi implica l’avvio dei processi di razionalizzazione:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (lettera b, comma 2);
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (lettera d, comma 2);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (lettera e, comma 2).

In questa sezione si riporta sia una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente che una delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite, con indicazione dell’esito della rilevazione.

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ATO SR1 S.p.A. – in liquidazione	01415800893	0,84 %	DISMISSIONE (liquidazione)	L’Ente non ha possibilità di incidere sul processo di liquidazione
SRR – SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI	01816320897	0,63 %	MANTENIMENTO per obbligo di Legge, razionalizzazione	Subentrata ATO SR1 in liquidazione
DISTRETTO TURISTICO DEL SUD EST – società consortile mista a r.l. (2615 ter c.c.)	01746340890	4,60 %	Mantenimento	Art.4 comma 6 (GAL normativa UE)

Si fa presente che, diversamente dal precedente piano di revisione periodica relativo all'esercizio 2022, a seguito di una novellata analisi, sono state escluse le seguenti società, per le conseguenti motivazioni:

- *Consorzio ATO Siracusa per il servizio idrico integrato – in liquidazione*: non ha natura di "società", bensì di "consorzio", vedi https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/sicilia/siracusa/070_ent_con/020_soc_par/2014/004_Documenti_1409906472631/1409906474514_consorzio_a.t.o._servizio_idrico_integrato.pdf;
- *Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa*: non ha natura di "società";
- *GAL Val d'Anapo – GAL Natlblei*: la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto, nel D.Lgs. n.175/2016, l'art. 26 il comma 6-bis il quale prevede che "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6". Pertanto i GAL non sono soggetti a revisione periodica delle partecipazioni;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Non presenti.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riportano le seguenti schede di dettaglio.

#SCHEDE SOCIETARIE

COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

(art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016)

Relazione tecnica

Dati relativi all'anno 2023¹

¹ In conformità con il documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", pubblicato nel mese di novembre 2024 congiuntamente dal MEF e dalla Corte dei conti.

INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla **revisione periodica delle partecipazioni** detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Con deliberazione del Consiglio comunale **n. 11 del 30/03/2017** questo ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Le fasi del Provvedimento di Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Societarie sono riassunte in questa relazione tecnica al fine di schematizzare le motivazioni salienti che hanno spinto il Comune di Palazzolo Acreidea mantenere, liquidare, dismettere o razionalizzare le partecipazioni previste dall'art. 4 del D.lgs. 175 / 2016.

L'ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2023

L'assetto delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ferla ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 175/2016 è illustrato nella seguente tabella:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ATO SR1 S.p.A. – in liquidazione	01415800893	0,84 %	DISMISSIONE (liquidazione)	L'Ente non ha possibilità di incidere sul processo di liquidazione
SRR – SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI	01816320897	0,63 %	MANTENIMENTO per obbligo di Legge	Subentrata ATO SR1 in liquidazione
DISTRETTO TURISTICO DEL SUD EST – società consortile mista a r.l. (2615 ter c.c.)	01746340890	4,60 %	Mantenimento	Art.4 comma 6 (GAL normativa UE)

Si fa presente che, diversamente dal precedente piano di revisione periodica relativo all'esercizio 2022, a seguito di una novellata analisi, sono state escluse le seguenti società, per le conseguenti motivazioni:

- *Consorzio ATO Siracusa per il servizio idrico integrato – in liquidazione*: non ha natura di "società", bensì di "consorzio", vedi https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/gazzetta_amministrativa/amministrazione trasparente/sicilia/siracusa/070_ent_con/020_soc_par/2014/0004_Documenti_1409906472631/1409906474514_consorzio_a.t.o._servizio_idrico_integrato.pdf;
- *Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa*: non ha natura di "società";
- *GAL Val d'Anapo – GAL Natiblei*: la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto, nel D.Lgs. n.175/2016, l'art. 26 il comma 6-bis il quale prevede che "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6". Pertanto i GAL non sono soggetti a revisione periodica delle partecipazioni;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Non presenti.

La suddetta composizione del portafoglio di partecipazioni societarie detenute dall'Ente rappresenta il risultato dell'applicazione del già richiamato articolo 20 del TUSP che disciplina la procedura per la ricognizione ordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dagli enti locali e dalle altre amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2023.

In particolare il Comune – tenuto conto delle modifiche apportate dal Decreto correttivo – ai fini del mantenimento, dell'alienazione, della razionalizzazione mediante fusione, messa in liquidazione o dismissione, delle proprie partecipazioni societarie ha verificato quanto segue:

- a) L'inclusione delle proprie partecipazioni societarie nelle categorie previsti dall'art.4 del TUSP;
- b) Il soddisfacimento dei requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società di cui all'art.5, comma 1 e 2 del Testo Unico;
- c) L'esistenza dei presupposti l'attivazione della razionalizzazione di cui all'art.20 comma 2 del TUSP

Il mantenimento delle partecipazioni societarie dirette riportate nel grafico si giustifica, pertanto, in base alla riconducibilità dell'attività svolta alle previsioni dell'art. 4 del TUSP. Le società legittimamente partecipate assumono le funzioni di soggetti affidatari di servizi pubblici locali, individuati dagli Enti Locali nell'ambito delle rispettive competenze, compresa l'eventuale gestione di dotazioni patrimoniali assumendo, così la configurazione di società che producono beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4 co.2 lett. D). Si è inoltre proceduto all'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, al fine di procedere alla razionalizzazione e motivare il mantenimento ovvero la cessione delle partecipazioni in oggetto.

ANALISI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E CONDIZIONI PREVISTE DAL TUSP

A seguito delle analisi effettuate nell'allegato A, si ritiene di mantenere le partecipazioni societarie dirette in essere in quanto necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Di seguito si riassumono le motivazioni alla scelta del mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ferla.

ATO SR1 S.P.A. – in liquidazione

La società si occupava della gestione unitaria ed integrata dei rifiuti, costituita in data 30/1/2002, per la quale è stata avviata nel 2011 la procedura di liquidazione volontaria.

Il comune di Ferla non ha modo di incidere sulla procedura di liquidazione di questi organismi a partecipazione obbligatoria, ed i tempi per la definitiva liquidazione della società non possono essere quantificati né abbreviati dall'attività dell'ente, per via dell'esigua quota di partecipazione e della mancanza di strumenti operativi che possono essere messi in campo a tal fine.

SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI (SRR)

La società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, costituita il 14/01/2014, con forma di società consortile per azioni, è la società che ha sostituito, nelle funzioni, l'ATO SR1 S.P.A. in liquidazione, di cui si è detto sopra. La società viene mantenuta per obbligo di Legge regionale, ma rileva diversi parametri negativi secondo l'art.20, comma 2 del TUSP. Nello specifico la società è in perdita da 5 esercizi consecutivi, ha registrato ricavi ampiamente inferiori al milione nel corso del passato triennio, ed ha un numero di amministratori pari al numero dei dipendenti (3), sebbene siano a titolo gratuito. Il Comune intende attivarsi circa l'attivazione di misure di razionalizzazione che puntino sia ad un aumento dei ricavi della società, pari ad € 0 nel 2021 ed € 25 nel 2022, rendendola sostanzialmente inattiva, sia ad una riduzione dei costi, sebbene l'attività principale risiede nel dar nuova vita alla società, sostanzialmente senza ricavi da diversi anni. In quanto società mantenuta per obbligo di Legge regionale non è possibile attivarsi con altre misure quali, ad esempio, l'alienazione, il recesso o la liquidazione della società, ma l'Ente ritiene indispensabile l'attivazione di misure volte al recupero di fatturato e ricavi, contenendo in proporzione i costi legati alla ripresa dell'attività sociale. Si precisa che, a fronte di un'assenza di ricavi negli esercizi 2021 e 2022, nel 2023 si assiste ad una ripresa dei ricavi (€ 39.614), mentre i costi registrano una tendenza crescente nel corso dell'ultimo triennio (€ 124.084 nel 2021, € 137.179 nel 2022 ed € 164.958 nel 2023), e l'ente intende attivarsi affinché questo trend inverta il proprio segno.

DISTRETTO TURISTICO DEL SUD-EST S.c.r.l.

La società consortile a responsabilità limitata in oggetto, costituita in data 23/01/2012, ha come scopo generale di perseguire tutte le azioni necessarie, e realizzabili, mirate allo sviluppo turistico

integrato del Distretto Turistico Tematico del Sud-Est, stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed associazioni di categoria, società e privati nelle aree del distretto medesimo. La società riscontra parametri negativi rispetto all'art.20, comma 2 del TUSP. Nel dettaglio, la società ha un numero di amministratori pari a 11, a titolo gratuito, e nessun dipendente. Inoltre, i ricavi della società sono ampiamente inferiori al milione di euro, con un quasi azzeramento negli ultimi 2 esercizi. La società risulta, nei fatti, inattiva, e non si possono suggerire azioni di contenimento dei costi perché sostanzialmente non ne hanno. La società consortile non ha finalità speculativa e/o di lucro, e non divide utili. Persegue lo scopo generale di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo turistico integrato del Distretto Turistico Tematico del Sud-Est, stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed associazioni di categoria, società e privati nelle aree del distretto medesimo.

ESITO DELLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Sono state valutate, sottostante agli articoli 20 del TUSP, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

In virtù dei risultati della revisione ordinaria, si sintetizzano i risultati come riportato nella tabella seguente:

COMUNE DI FERLA								
REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016								
Denominazione SOCIETÀ PARTECIPATA	Art.4 (affinenza istituzionale / Oggetto sociale)	Art.20 ^2 B (amm.ri> dipendenti)	Art.20 ^2 C (attività similari)	Art.20 ^2 D (Fatturato < € 1.000.000)	Art.20 ^2 E (Rn < 0 ^4 Es)	Art.20 ^2 F (Contenimento Costi)	Art.20 ^2 G (Aggregazione)	RISULTATI
ATO SR1 S.p.A. – in liquidazione	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	Liquidazione
SRR – SOCIETÀ' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	Mantenimento, con azioni di razionalizzazione
DISTRETTO TURISTICO DEL SUD EST – società consortile mista a r.l. (2615 ter c.c.)	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	Mantenimento

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01415800893
Denominazione	ATO SR1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata	30/12/2002
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento,
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	2011
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	SIRACUSA
Comune	SIRACUSA
CAP*	96100
Indirizzo*	Via ADDA,33
Telefono*	
FAX*	
Email*	ato.sr1@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.38.11.00 – Raccolta rifiuti solidi non pericolosi
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Scegliere un elemento.
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato ⁵	Scegliere un elemento.
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#]Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex .pdf](https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

⁵Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **dirittispeciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Scegliere un elemento.
Numero medio di dipendenti	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.
Risultato d'esercizio					

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	62.068	105.558	574.227
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,84 %
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	0
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	Non stimabile (non dipende dall'Ente)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	La società è in liquidazione dal 2011 ma trattasi dell'annosa questione degli ATO in liquidazione sulla quale il Comune partecipante non può incidere in alcuna maniera.

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01816320897
Denominazione	Società per la regolamentazione del servizio di gestioni rifiuti
Data di costituzione della partecipata	14/01/2014
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotatee quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	SIRACUSA
Comune	Siracusa
CAP*	96100
Indirizzo*	Via Brenta, 81
Telefono*	0931/451123
FAX*	
Email*	srrsiracusa@legalpec.me

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	M.70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale
Attività 2	
Attività 3	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato ⁵	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#]Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

⁵Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **dirittispeciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore.Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	3
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	12.600 €

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	-125.344	-137.154	-124.061	-117.678	-116.247

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	39.614	25	0
di cui Contributi in conto esercizio	39.614	25	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,63 %
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	GESTIONE UNITARIA ED INTEGRATA DEI RIFIUTI
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01746340890
Denominazione	Distretto turistico del SUD-EST S.c.r.l.
Data di costituzione della partecipata	23/01/2012
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	SIRACUSA
Comune	Siracusa (SR)
CAP*	96100
Indirizzo*	PIAZZA DUOMO, 14
Telefono*	
FAX*	
Email*	distrettoturistico@sudest@pec.impresasiracusa.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	S.94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato ⁵	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

⁵ Occorre selezionare "Sì" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	11
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00	0,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	577	862	94.877
di cui Contributi in conto esercizio	577	862	2.506

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: **"Attività bancarie e finanziarie"**.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: **"Attività assicurative"**.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	4,60%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	Scegliere un elemento.
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	SVILUPPO TURISTICO LOCALE
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	Scegliere un elemento.
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Ganci



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Morale



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che al presente deliberazione è :

- x) Dichiarata di E.I ai sensi della L.R. 44/91- art. 12 – comma 2
- b) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione (Art. 12, comma 1)

Dalla Residenza Municipale, li 23/12/2024

**Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Morale**

